DISPOSIZIONI

Art. 6

Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario

Al personale militare delle unita' navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non e' prevista la corresponsione dell'indennita' di missione ai sensi dell'articolo 5, e' corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego e' corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Versione in vigore dal 31 dicembre 2016, non più in vigore dal 6 dicembre 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni
Estremi	Legge 21 luglio 2016, n. 145
Capo	III — Norme sul personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-2016/art-6-compenso-forfetario-di-impiego-e-retribuzione-per-lavoro-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it